



CITTÀ SANT'ANGELO

(PROVINCIA DI PESCARA)

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 12 DEL 05/05/2008.

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E RELAZIONE CON ALTRI REGOLAMENTI	3
ART. 3 - APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	3
ART. 4 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA	4
ART. 5 - PAGAMENTO RATEALE	4
ART. 6 - SOGGETTI ACCERTATORI.....	5
ART. 7 - PROCESSO VERBALE D'ACCERTAMENTO.....	6
ART. 8 - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE	6
ART. 9 - RAPPORTO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE.....	7
ART. 10 - COMPETENZA A EMETTERE LE ORDINANZE INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE.....	7
ART. 11 - ORDINANZA/INGIUNZIONE: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA SANZIONE.....	8
ART. 12 - TERMINE PER L'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA/INGIUNZIONE.....	9
ART. 13 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE.....	9
ART. 14 - DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE	9
ART. 15 - ESECUZIONI DELLE SANZIONI.....	9
ART. 16 - RINVIO.....	10
ART. 17 - DIRITTO DI ACCESSO	10
ART. 18 - NORME FINALI	10
ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI	10

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in genere e, nello specifico, per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei Funzionari-Responsabili di settore del Comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito da altre norme statali e regionali.
2. Rimane impregiudicata l'applicazione, da parte dell'autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale relative alle violazioni delle ordinanze contigibili ed urgenti.
3. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale adottati successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovranno indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la loro violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.
4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Comune.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E RELAZIONE CON ALTRI REGOLAMENTI

1. Le disposizioni di regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli articoli 106 e 107 del R.D. 03.03.1934 n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento, per la violazione di Ordinanze del Sindaco e/o dei Funzionari-Responsabili di Settore.
2. L'Amministrazione Comunale può comunque definire con disposizioni contenute in specifici regolamenti adeguate sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni in essi contenute, nel rispetto degli elementi generali di riferimento dati dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e dal presente regolamento.

ART. 3 - APPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, come introdotto dall'art. 16 della legge 16.01.2003 n.

3 e dall'art. 1 quater comma 5 della legge 20.05.2003 n. 116, che prevede il pagamento di una somma di denaro da €. 25,00 (venticinque/00) a €. 500,00 (cinquecento/00).

ART. 4 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. A fronte della violazione di disposizioni a regolamenti, ordinanze e ad altri atti amministrativi, all'autore dell'illecito è riconosciuta ex art. 16 della L. 689/1981, la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta delle sanzioni nella misura pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. Il pagamento in misura ridotta della somma prevista che sia effettuato nei termini di decadenza, determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi. L'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.
3. Nel caso di presentazione di scritti difensivi successivamente al pagamento in misura ridotta, l'autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'inammissibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.
4. E' tassativamente vietata la possibilità di pagamento in misura ridotta direttamente nelle mani dell'agente accertatore.

ART. 5 - PAGAMENTO RATEALE

1. Previa apposita richiesta, chi si trovi in condizioni economiche disagiate è ammesso, ai sensi dell'art. 26 della Legge 24.11.1981 n. 689, al pagamento rateale della somma indicata nell'ordinanza ingiunzione o nel verbale di accertamento.
2. La richiesta deve pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, relativa ai redditi e al patrimonio dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare, nonché tutti gli altri elementi che l'interessato ritenga utili ad attestare lo stato di disagio. La richiesta deve anche contenere l'indicazione del numero di rate e l'importo di ciascuna di esse.
3. Il numero di rate ammissibili, che comunque non potrà mai essere inferiore a tre e superiore a trenta come stabilito ex art. 26 della Legge

689/91, verrà stabilito dall'ufficio precedente o in totale accoglimento della richiesta formulata oppure, nel caso di motivato rigetto della rateizzazione proposta con l'istanza, tenendo conto dei parametri indicati nella dichiarazione di cui al comma precedente e - comunque - secondo criteri di imparzialità, trasparenza e correttezza.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della Legge 24.11.1981 n. 689, l'importo di ciascuna rata, salvo maggior ammontare richiesto dall'interessato ai sensi del comma 2, non potrà essere inferiore a € 25,00 mensili.
5. L'istanza di rateizzazione dovrà essere esaminata dall'ufficio precedente entro il termine di trenta giorni successivi alla sua ricezione ed essa sospende il decorrere del termine di cui al comma 1° dell'art. 4 del presente regolamento (art. 16 della Legge 689/1981) per quanto attiene al pagamento in misura ridotta.
6. L'ufficio precedente comunicherà al richiedente l'accoglimento della rateizzazione mediante raccomandata a. r. nella quale devono essere indicati: il numero complessivo delle rate ammesse; l'importo di ciascuna di esse e la relativa scadenza per il versamento.
7. In ogni momento il debito potrà essere estinto mediante un unico pagamento.
8. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento in un'unica soluzione e senza bisogno di ulteriore avviso, del residuo ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alle spese di procedimento.
9. In ogni caso, affinché l'istanza di rateizzazione sia ammissibile, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria o dell'ordinanza/ingiunzione non potrà essere inferiore ad € 200,00 + spese di procedimento.

ART. 6 - SOGGETTI ACCERTATORI

1. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connesse a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale.
2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 raccordandosi con la Polizia Locale e con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.
3. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

ART. 7 - PROCESSO VERBALE D'ACCERTAMENTO

1. La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) l'intestazione dell'Ente e l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del/i verbalizzante/i;
 - c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
 - e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
 - f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
 - h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
 - i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento;
 - j) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689), deve essere redatto un singolo processo verbale nei confronti di ognuna di esse.
4. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Se il trasgressore si rifiuta di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia, ne viene dato atto in calce allo stesso e la notifica dell'atto si intende per effettuata nelle mani del trasgressore.

ART. 8 - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE

1. La violazione di una norma di regolamento o di una ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa accertata da un processo verbale, secondo quanto previsto dall'art.14

della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando è possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residente all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
3. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

ART. 9 - RAPPORTO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE

1. Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio competente per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'Ente, viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24.11.1981 n. 689, nonché competente a ricevere scritti difensivi e documenti da parte del trasgressore e/o obbligato in solido.
2. Il Funzionario di cui al primo comma può delegare al responsabile del procedimento l'esame degli atti e degli scritti difensivi e dell'audizione dell'interessato.
3. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 4 del presente regolamento, l'Ufficio, il Comando o l'Ente da cui dipende il verbalizzante trasmette all'Autorità competente:
 - a) l'originale del processo verbale;
 - b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
 - c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

ART. 10 - COMPETENZA A EMETTERE LE ORDINANZE INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE

1. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al Funzionario Responsabile del Settore e/o dell'Ufficio competente nella materia relativa alla accertata violazione, secondo i criteri organizzativi adottati dall'Ente, ovvero, eventualmente, al

Dirigente o Funzionario competente al rilascio del titolo abilitante dell'attività sanzionatoria.

2. Viene garantito comunque che verrà effettuata una valutazione secondo i criteri di imparzialità e trasparenza.

ART. 11 - ORDINANZA/INGIUNZIONE: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLA SANZIONE

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
2. L'autorità competente, sentiti gli interessati se questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti edittali delle rispettive fattispecie e ne ingiunge il pagamento all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente, insieme con le spese di procedimento (se risultanti da atti formali) e le eventuali spese sostenute per la notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza di ingiunzione. In caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. La competenza alla determinazione della misura della sanzione è attribuita ai Funzionari Responsabili di settore competenti per materia, in relazione a quanto dispone l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000), ferma restando la competenza del Sindaco di cui all'art. 54 del medesimo T. U. E. L.
4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
5. Al fine di consentire l'esatta e precisa individuazione dei dati soggettivi e oggettivi per la determinazione delle sanzioni in sede di emissione di ordinanza/ingiunzione, si farà riferimento a quanto compiutamente emerso dagli atti del procedimento, dagli scritti difensivi e/o altri documenti inviati nonché da eventuali dichiarazioni rese dall'interessato.

ART. 12 - TERMINE PER L'EMANAZIONE DELL'ORDINANZA/INGIUNZIONE

1. L'ordinanza/ingiunzione in via generale deve essere emessa entro i termini stabiliti ex art. 2, comma 3°, della L. 241/1990 e s.m.i. (termine di 90 giorni), fatti salvi i casi previsti ex comma 4° del medesimo articolo («*Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.*»).
2. Nel caso in cui sia richiesta una audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro trenta giorni dalla data di acquisizione della richiesta al protocollo dell'Ente.
3. Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di audizione personale, il termine per l'adozione del provvedimento finale si interrompe con la notifica dell'invito per la presentazione del ricorrente fino alla data fissata per l'audizione dell'interessato. Se, a seguito di richiesta e successiva fissazione della data dell'audizione, l'interessato non si presenta e non adduce un giustificato motivo, lo stesso decade dal diritto.

ART. 13 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando e ove previste, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 14 - DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE

1. Nell'eventuale giudizio di opposizione di cui all'art. 23 Legge 24.11.1989 n. 681 avverso i provvedimenti adottati ai sensi del vigente regolamento, il Comune sarà rappresentato e difeso da propri funzionari muniti di specifica delega ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 23 comma 4 della L. 24.11.1981 n. 689 e dell'art. 82 c.p.c..

ART. 15 - ESECUZIONI DELLE SANZIONI

1. Nell'ipotesi che, in esito ad un procedimento davanti all'A.G.O., si pervenga ad una sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza/ingiunzione, il Dirigente o il

Responsabile del Settore, individuato ai sensi dell'art. 107 del TUEL, inviterà al pagamento della sanzione nel termine di sessanta giorni dal deposito della pronuncia.

2. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

ART. 16 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano la legge 24.11.1981 n. 689 e le altre leggi in materia di sanzioni amministrative.

ART. 17 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Per l'esercizio del diritto di accesso agli atti di accertamento si applicano le disposizioni del regolamento in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti e, in difetto di questo, le norme contenute nella L. 7 agosto 1990 n° 241 e s. m. e i.

ART. 18 - NORME FINALI

1. Le presenti norme regolamentari sono d'indirizzo per la determinazione dei procedimenti sanzionatori per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze, nonché agli altri atti di natura provvedimentoale, che risultino sanzionabili, da emanarsi da parte dei soggetti competenti dell'Ente.

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento costituito da n. 19 (diciannove) articoli, abroga e sostituisce ogni altro regolamento riguardante le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso ed entra in vigore ad avvenuta esecutività della Delibera di Consiglio Comunale di approvazione.